

- g) per potenza indisponibile si intende la quota della potenza efficiente della sezione che non può essere realizzata, anche per brevi intervalli di tempo, indipendentemente dalla causa (si vedono le fattispecie di potenza indisponibile riportate nel documento: "Terminologia impiegata nelle statistiche dell'industria elettrica", UNIPED)
 - h) per data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di impianto di produzione di energia elettrica si intende la data di abilitazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, come definita nel Codice di Rete, o la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 6 (sei) mesi o di 12 (dodici) mesi consecutivi, rispettivamente per gli impianti non cogenerativi e cogenerativi, a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento della sezione in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica.
9. Qualora, un impianto, o una o più sezioni dello stesso, siano stati soggetti nel periodo 2001 – 2003 a modifiche strutturali, fermata o a riduzione significativa temporanea dell'attività, i parametri per l'allocazione delle quote sono calcolati escludendo gli anni solari interessati, anche parzialmente, da tali modifiche strutturali e fermate o antecedenti tali riduzioni. Qualora tutti gli anni del periodo 2001 – 2003 siano stati interessati da fermate o riduzioni significative temporanee dell'attività, i parametri sono sostituiti dai corrispondenti valori per l'anno 2004, qualora disponibili. In caso di indisponibilità di tale valore, e comunque qualora anche il 2004 sia stato interessato da modifiche strutturali, fermate o riduzioni significative temporanee dell'attività, i valori dei parametri sono determinati dall'ANC con criteri analoghi a quelli individuati per i nuovi entranti
10. L'assegnazione delle quote avviene separatamente per ciascuna sezione d'impianto ed unicamente per le sezioni in esercizio al 1.1.2005 o entrate in esercizio successivamente a tale data.
11. Le assegnazioni di quote, derivanti dall'applicazione delle presenti regole, sono arrotondate alla tonnellata metrica con il criterio commerciale.
12. Non sono assegnate quote a gli impianti esclusi dal campo di applicazione della direttiva, includendo tra questi ultimi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti alimentati da rifiuti urbani e loro derivati (CDR), da rifiuti speciali pericolosi e gli impianti che utilizzano combustibili fossili nella fase di avvio o fermata delle sezioni senza che tale utilizzo generi energia elettrica o calore utile